

21 dicembre 2010

Autorizzazione • per il commercio di precursori

Oggetto

- rinnovo dell'autorizzazione di Swissmedic del 1 novembre 2006 per l'azienda Società Anonima Emanuele Centonze, Via L. Favre 16, 6828 Balerna,

In considerazione

- della domanda del Società Anonima Emanuele Centonze del 14 luglio 2010 per rinnovo
- del fatto che l'esame della domanda depositata e il rilascio della presente autorizzazione rappresentano una prestazione soggetta a tassa

e sulla base dell'

- art. 4 della Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Lstup; RS 812.121)
- art. 5 (domande), art. 6 (fabbricazione), art. 7 (commercio), art. 8 (intermediazione) dell'Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope del 29 maggio 1996 (OStup; RS 812.121.1)
- art. 5 (diritto), art. 6 (domande), art. 7 (contenuto dell'autorizzazione) dell'Ordinanza sui precursori del 29 maggio (OPrec; RS 812.121.3)
- art. 1 lettera a in relazione alla cifra IV dell'appendice dell'Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 2006 (OEAT; RS 812.214.5)

s i d e c i d e q u a n t o s e g u e :

1. Titolare dell'autorizzazione:

Società Anonima Emanuele Centonze
Via Gerolamo Porta 5
6830 Chiasso

2. L'autorizzazione viene concessa per le attività seguenti:

- per il commercio di precursori (numero sedi: 1)

3. Sono ugualmente applicabili le disposizioni contenute nelle appendici.

4. L'autorizzazione è valida dal **1 gennaio 2011** al **31 dicembre 2015**. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata a Swissmedic **sei mesi** prima della scadenza dell'autorizzazione.

5. La tassa ammonta a Fr. 200.-- e deve essere pagata dal richiedente.


6. Questa autorizzazione sostituisce l'autorizzazione di Swissmedic del 1 novembre 2006 a partire dalla data di validità indicata al numero 4.

Società Anonima Emanuele Centonze, Via Gerolamo Porta 5, 6830 Chiasso
21 dicembre 2010


Berna, 21 dicembre 2010
[cn]

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Divisione stupefacenti
Sostituto del capo di divisione

Assistente



Barbara Walther



Nadja Carrel

Rimedio giuridico

Contro questa decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 (art. 31 e 33 lett. e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; RS 173.32).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del (della) ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del (della) ricorrente (art. 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

Copia p.c. a:

- responsabile(i) tecnico(i)
- farmacista cantonale, canton TI

Società Anonima Emanuele Centonze, Via Gerolamo Porta 5, 6830 Chiasso
21 dicembre 2010

Allegato 1: Commercio di precursori

Sede 1:

Società Anonima Emanuele Centonze
Via L. Favre 16
6828 Balerna
numero EAN-L: 7601001366626

Responsabile tecnico:

Siria Albano
Ingegnere chimico
Data di nascita: 21.09.1980

Attività autorizzate/ Condizioni/ Limitazioni:

- Commercio di precursori